

ALLEGATO B

Gara d'appalto per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico

Gli articoli dell'ALLEGATO B -Capitolato Speciale d'Oneri rappresentano le condizioni minime richieste per presentare l'offerta e devono essere parte integrante delle Condizioni Generali di Polizza dell'offerente. Se non vengono accettate le seguenti voci di determinerà la non accettazione dell'offerta

SEZIONE 1

Caratteristiche generali del contratto

ART. 1 • ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie richieste nel presente capitolato speciale devono esser valide per il mondo intero:
ART.2 • ESONERO DENUNCIA SINISTRI E BUONA FEDE
La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicurati e di Buona Fede
ART. 3 • FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente dovrà essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/ assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli art. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali)
ART. 4 • CIRCOLARE MIUR 2170/96
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alla Responsabilità Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare anche all'Amministrazione Scolastica, cioè anche a favore dell'Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell'amministrazione scolastica (MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli operatori Scolastici.
ART. 5 • TOLLERANZA
La polizza deve prevedere una tolleranza minima tra soggetti paganti e assicurati non inferiore al 6%.
ART. 6 • NOVERO DEI TERZI
Gli studenti, il personale docente e non, il personale direttivo e i genitori membri di diritto degli organi collegiali (previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974) dovranno essere considerati terzi tra di loro.
ART. 7 • BELLIGERANZA
La polizza può essere sospesa solo in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza', dichiarata o di fatto, salvo che l'Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.
ART. 8 • LIMITI DI ETÀ
La Polizza deve prevedere indennizzi corrisposti al 100% almeno fino all'età di 80 anni
ART. 9 • CUMULABILITÀ TRA INDENNIZZI
Nel caso in cui il danneggiato abbia inoltrato richiesta di indennizzo sia per la Sezione Responsabilità Civile sia per quella Infortuni, non deve essere esclusa la cumulabilità tra i rimborsi

SEZIONE 2 • FIGURE ASSICURATE

- le figure indicate devono essere assicurate per tutte le garanzie richieste

ART. 1 - ASSICURATI A TITOLO ONEROSO
1. Gli alunni iscritti alla scuola;
2. Gli alunni iscritti ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)
3. I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
4. Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docenti di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni.
ART. 2 - ASSICURATI A TITOLO GRATUITO
1. Gli alunni H (disabili);
2. Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto per attività scolastica e culturale;
3. Gli alunni privatisti;
4. I partecipanti al Progetto Orientamento;
5. Gli uditori e gli alunni in "passerella";
6. Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la sorveglianza del personale

preposto);
7. Gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n° 142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);
8. I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
9. Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni
10. I prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
11. Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
12. Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/177 ed eventuali s.m.i.;
13. Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli istituti Scolastici;
14. I Tirocinanti;
15. Gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli O.S.S. e gli O.S.A.
16. Gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
17. Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola);
18. Gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/g5 con l'Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
19. Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
20. Il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/1994;
21. Il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
22. I Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;
23. I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
24. I genitori presenti all'interno dell'Istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli.
25. I genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
26. Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
27. I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. 297 del 16.04.1994 e successivi e i componenti della commissione mensa.
28. I volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità della scuola (biblioteca, pre-scuola, dopo scuola, piccola manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico.

SEZIONE 3

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

ART. 1 - VALIDITÀ DELLE GARANZIE

ART. 1 - VALIDITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per:
1. Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed inter- scolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva) tutte le attività di refezione e ricreazione;
2. Le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi;
3. Visite a cantieri, aziende e laboratori;
4. Tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni;
5. Le assemblee studentesche autorizzate;
6. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;

7.	Le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza;
8.	Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;
9.	Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
10.	L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento;
11.	Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni;
12.	I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1;
13.	Le attività di pre-scuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici;
14.	L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03/04/1996);
15.	Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualsiasi orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all'uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;
16.	I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, perché deliberati dagli organismi scolastici competenti
17.	Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori; Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.
18.	I casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
17.	I casi di imperizia, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da negligenza e imprudenza di persone delle quali debba rispondere

SEZIONE 3

CARATTERISTICHE

ART. 1-RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT)	
A.	La polizza deve comprendere gli stage e l'alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette;
B.	La polizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui non vi sia responsabilità dell'Istituto scolastico contraente);
C.	La polizza deve garantire la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile
D.	La polizza deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di proprietà o in uso alla scuola
E.	La polizza deve garantire i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto anche se la causa degli stessi è da collocarsi in un periodo antecedente alla stipula (senza limiti di tempo) e il Contraente o l'Assicurato non erano a conoscenza della causa stessa
F.	In presenza di una serie di eventi dannosi riconducibile ad una stessa tipologia di 'causa (danni in serie), in caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore o se il contratto non sussiste più, la polizza deve essere valida sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto
G.	Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, illimitato per anno e senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose.
ART. 2• MORTE	
In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato deve essere previsto un indennizzo ai beneficiari anche nel caso in cui l'Infortunato venga dichiarato disperso dalla competente Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i..	
ART. 3• INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO E DA MALATTIA	
A.	Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45% l'indennizzo sarà pari al 100% del massimale offerto
B.	Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 25% che coinvolga un alunno orfano di un genitore, l'indennizzo verrà raddoppiato
C.	Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore al 75% verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con esclusione di polizza vita sostitutive);
D.	Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore al 85% verrà liquidato un ulteriore capitale aggiuntivo

Se l'infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito ;
E. Se l'infortunio colpisce alunni o accompagnatori individuati regolarmente nei progetti pedibus e bicibus deve essere prevista una maggiorazione della somma assicurata;
F. G. Gli stessi capitali garantiti per 1.P. da infortunio devono essere validi per poliomielite, meningite cerebrospinale, HIV (A.I.D.S.) e epatite virale, senza l'applicazione di alcuna franchigia
G.

ART. 4 • TRAGITTO CASA-SCUOLA

Devono essere garantiti gli infortuni avvenuti durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale (da casa a scuola e viceversa e con qualsiasi mezzo di locomozione) prima e dopo l'orario di inizio o fine di tutte le attività, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza o il domicilio dell'assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.